

CITTADINANZA - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 09-07-2013, n. 6761

CITTADINANZA

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto **Diritto** **P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5754 del 2010, proposto da:

M.A.A.P., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Rosanò, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via di Porta Labicana, n. 3;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Ministero dell'interno n. K10/72588 del 3 dicembre 2008, con il quale si respinge la domanda di rilascio della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;

Vista l'ordinanza 14 luglio 2010 n. 3200, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Con il ricorso proposto lo straniero ricorrente, meglio indicato in epigrafe, ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale le è stato negato il rilascio della cittadinanza italiana.

Egli contesta la legittimità del provvedimento sotto diversi profili.

Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del gravame.

Motivi della decisione

1. - Il ricorrente, cittadino del Bangladesh e residente in Italia a Roma, ha impugnato il provvedimento prot. n. n. K10/72588 del 3 dicembre 2008, notificatogli il 15 aprile 2010, con il quale i competenti uffici del Ministero dell'interno hanno respinto l'istanza dallo stesso proposta al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91*.

Egli precisa di essere entrato in Italia nel 1991 per motivi di lavoro e di svolgere una attività commerciale, di talché ha presentato nell'ottobre 2003 istanza di concessione della cittadinanza italiana che, tuttavia, è stata respinta con il qui gravato provvedimento.

Egli contesta la legittimità di quest'ultimo in quanto con esso il Ministero rappresenta la impossibilità del rilascio della cittadinanza dovuto alla circostanza che egli è in Italia con la propria famiglia, composta di cinque persone, e con riferimento al reddito ha dichiarato nell'istanza "redditi di importo variabile, pari a L. 24.774.000 nel 2000, L. 24.670.000 nel 2001 ed Euro 3.155,00 nel 2002 (...) nella media insufficienti per un nucleo familiare composto da cinque persone" (così, testualmente, nel provvedimento impugnato per come riprodotto a pag. 1 del ricorso introduttivo). Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, denota una carenza di istruttoria perché la moglie e i due figli "hanno fatto ingresso in territorio italiano una volta soltanto (19 settembre 2005), per rimanervi due mesi appena (visto di uscita, 11 novembre 2005)" risiedendo da sempre in Bangladesh (così, testualmente, alla pag. 3 del ricorso introduttivo).

Da qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

2. - Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale.

Con ordinanza 14 luglio 2010 n. 3200 questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente.

3. - Ad avviso del Collegio, dalla lettura della documentazione versata in atti, le censure dedotte con il ricorso introduttivo non si prestano ad essere accolte.

Va premesso che, come è noto, le determinazioni dell'Amministrazione sulle domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risieda in Italia da oltre dieci anni, e si trovi quindi nella condizione di cui all'*art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91*, sono non vincolate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 766 e 26 gennaio 2010 n. 282) ma a carattere discrezionale. L'Amministrazione, pertanto, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale; sicché non può ritenersi illegittimo, ai sensi dell'*art. 9 della L. n. 91 del 1992*, il provvedimento con il quale viene negata la cittadinanza italiana sulla base di considerazioni di carattere economico patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 1999 n. 1474).

In particolare, il rilascio o il diniego di cittadinanza, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, comporta valutazioni essenzialmente discrezionali, in cui l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico. Lo straniero viene infatti con tale provvedimento inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti ed i doveri che competono ai suoi membri, tra i quali non assume un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

La verifica della Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento dell'istante non è pertanto soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale; ma è anche funzionale all'accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i ricordati doveri di solidarietà sociale.

Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un danno e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Il parametro sindacatorio è, quindi, quello della abnormità/irragionevolezza, e si estende, ovviamente, all'elemento "sfavorevole" al richiedente valorizzato dall'Amministrazione e sotteso al diniego (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011 n. 5913).

4. - Precisato quanto sopra segue che, correttamente, l'Amministrazione può porre a base del diniego di riconoscimento della cittadinanza una appurata carenza del requisito reddituale in capo all'istante, atteso che la congruità

dei redditi dell'aspirante deve essere tale da garantirne in ogni caso l'autosufficienza economica e che tale valutazione, nel silenzio della legge, deve essere effettuata avendo come parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 del D. L. n. 382 del 25 novembre 1989, convertito in [L. 25 gennaio 1990, n. 8](#), confermato dall'[art. 2, comma 15, della L. n. 549 del 28 dicembre 1995](#), fissato in Euro 8.263,31 annui, incrementato a Euro 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori Euro 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale.

Ciò costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerienze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, di talché l'insufficienza reddituale può costituire causa idonea "ex se" a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Lazio, Sez. II, 9 maggio 2012 n. 4189).

Tenuto conto di quanto sopra, agli atti del processo non risulta che le dichiarazioni dei redditi dell'odierno ricorrente, prodotte in giudizio, nonostante la integrazione riferita ai redditi relativi agli anni successivi rispetto al 2003 (Euro 9.865,00 nell'anno 2005 ed Euro 8.541,00 nell'anno 2006), abbiano mai raggiunto la soglia minima di cui sopra, tenuto conto che egli stesso nella domanda di rilascio della cittadinanza italiana ha spontaneamente dichiarato che il nucleo familiare è composto (compreso il ricorrente) di cinque persone.

Rispetto a tale dichiarazione nessun rilievo possono assumere le indicazioni espresse nel ricorso dallo straniero in merito alla temporanea presenza dei familiari sul territorio nazionale.

Tale riscontro documentale esclude che possano trovare conferma le doglianze dedotte dal ricorrente.

Resta comunque salva la possibilità di riproporre l'istanza di cittadinanza al verificarsi di tutte le condizioni legittimanti, non ostandovi il pregresso diniego, trattandosi di provvedimento reso sotto la condizione implicita *rebus sic stantibus*.

5. - In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.

Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti, ai sensi [dell'art. 92 c.p.c.](#), per come richiamato espressamente, dall'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camere di consiglio dei giorni 14 febbraio 2013 e 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.